



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 03/11/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 17 ottobre 2011, n. 275

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare - fotovoltaica e delle relative opere elettriche ed infrastrutture annesse della potenza elettrica di 4,99 MW sito nel comune di Grottaglie (Ta) località "Giulianello".

Società: DE SARLO MARIO S.r.l. con sede legale in Sava (Ta), C.da Commenda - P. IVA e C.F. 02321790731.

Il giorno 17 ottobre 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- con il Decreto del 10 settembre 2010 sono state emanate le nuove linee guida nazionali per il procedimento di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30.12.2010 ha adottato le nuove procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 e dell'Allegato "Linee Guida per i Procedimenti di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
- il Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 attuativo del D.M. del 10.09.2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", reca la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società De Sarlo Mario, avente sede legale in Sava, C.da Commenda, P. IVA e C.F. 02321790731, con nota prot. n. 46/7460 del 06.07.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, presentava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare - fotovoltaica della potenza elettrica pari a 6 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Grottaglie (Ta) località "Giulianello";
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti energetiche con nota prot. n. 46/11599 del 28.10.2009 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società De Sarlo Mario con nota del 30.11.2009 (Prot. n. 46/12915 del 30.11.2009) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 3370 del 02.03.2010 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 6992 del 04.05.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 25 maggio 2010, aggiornando la seduta in attesa che la Società stessa provvedesse alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta da alcuni Enti;

- la Società De Sarlo Mario con nota del 29.11.2010 (acquisita al prot. n. 16911 del 01.12.2010) ha chiesto la convocazione di una nuova Conferenza di Servizi al fine di poter ottenere i pareri e/o nullaosta mancanti;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 17908 del 28.12.2010 convocava una nuova riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 13 gennaio 2011.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 6902 del 26.04.2010, dichiara che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica ai sensi Decreto Legislativo n. 42/2004;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 533 del 12.01.2011, esprime parere favorevole a condizione che:
 - gli eventuali scavi da effettuarsi nella p.la 152 siano affidati ad impresa dotata di certificazione OSA - categoria OS25 "Scavi Archeologici"; mentre la documentazione di scavo sia affidata ad archeologo con il compito di redigere: diario di scavo, schede Unità Stratigrafica, Matrix, rilievi (piante e sezioni) su supporto cartaceo e in poliestere, fotografie su pellicola e su digitale, elenco dei materiali rinvenuti. Il coordinamento scientifico dell'intervento sarà assunto nella persona del funzionario Dott. A. Alessio;
 - tutte le attività che interferiscono con il sottosuolo, sia per l'area di impianto che per il cavidotto, siano sottoposte sotto controllo di archeologo di comprovata esperienza e di idonea formazione, il cui curriculum sarà sottoposto al vaglio della stessa Soprintendenza, in considerazione del fatto che la ricognizione di superficie è stata in parte ostacolata dalla visibilità bassa o nulla dei campi coperti da vegetazione spontanea oppure recintati;
 - in presenza di rinvenimenti di interesse archeologico, siano adottati tutti i provvedimenti previsti in merito dal D.Lgs. 42/2004, compresi gli accertamenti tecnici, tramite scavo archeologico stratigrafico, di competenza della succitata Soprintendenza;
 - in presenza di eventuali rinvenimenti di interesse archeologico, la stessa, potrà richiedere varianti in corso d'opera;
 - nessuno dei lavori sopraelencati potranno essere considerati a carico della Soprintendenza;
 - sia comunicata la data di inizio lavori con un preavviso di almeno quindici giorni lavorativi, al fine di poter programmare le attività di competenza, unitamente agli estremi dell'archeologo incaricato della sorveglianza, il quale dovrà prendere contatto con il funzionario succitato responsabile, per l'Amministrazione, delle attività di tutela sul territorio di Grottaglie;
 - al termine dei lavori, sia trasmesso a quest'Ufficio, a cura dello stesso archeologo addetto alla sorveglianza, un dettagliato rapporto sull'intervento, comprensivo della eventuale documentazione archeologica;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 11499 del 06.09.2010, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto in progetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. I nulla osta sono concessi in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società De Sarlo Mario;
- Ministero della Difesa - Direzione Generale dei lavori e del Demanio, prot. n. M_D/GGEN/02 / 415984/262/G18-1-2010/2010 del 14.09.2010, acquisiti i pareri degli organi territoriali di Forza Armata, esprime per quanto di competenza nulla osta a condizione che:
 - la Società si attenga alle direttive riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura;
 - che siano effettuati i necessari interventi di bonifica dell'area da parte della ditta appaltatrice dei lavori

in oggetto;

- il proprietario dell'opera doti con immediatezza l'impianto della prescritta segnalazione; di comunicare formalmente almeno 30 gg. prima dell'inizio dei lavori, con lettera raccomandata, al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) le caratteristiche ed i dati tecnici dell'opera, necessari per la relativa rappresentazione sulle carte aeronautiche ed al quale rendere note, altresì le eventuali avarie che dovessero verificarsi agli impianti di segnalazione;

• Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, prot. n. 361 del 11.01.2011, conferma la nota prot. n. 7525 del 12.05.2010 con cui informa, a seguito di dichiarazione del progettista con la quale comunica che l'attività in progetto non rientra tra le attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, di non aver attivato alcun endoprocedimento attinente i compiti istituzionali del Comando stesso;

• Regione Puglia - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, con nota prot. n. 2020 del 01.03.2011, esprime parere favorevole a condizione che:

- siano ripristinati, se presenti, le murature a secco a ridosso della strada;

- sia evitata la realizzazione dell'impianto di illuminazione perimetrale;

- sia ridotta l'altezza della recinzione ad un massimo di 1,50 m, realizzandola in muratura a secco ed inserendo un impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone quali Viburnum Tnus, Arbutus Unedo, Pistacia Lentiscus e Crataegus Monogyna;

- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente i pannelli dopo la loro dismissione;

- siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti);

- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente;

• Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione - Servizio Attività estrattive, prot. n. 6424 del 21.07.2010, esprime nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto in progetto, nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela la società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. n. 1775/33, art. 120. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti alla distanza di sicurezza dai cigli delle eventuali cave in esercizio e/o dismesse come previsto dal D.P.R. 128/1959;

• Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, prot. n. 62177 del 01.07.2010, rilascia nulla osta alla realizzazione del progetto a condizione che eventuali attraversamenti di corsi d'acqua da parte delle linee elettriche di trasferimento dell'energia al Gestore Unico, siano oggetto di apposite istanze di concessione;

• Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste sez. Ta - Attuazione Politiche Forestale, prot. n. 9355 del 03.09.2010, comunica che le aree in oggetto non risultano sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923;

• Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura, prot. n. 14457 del 16.12.2010, esprime parere favorevole a condizione che:

- siano vietate le gettate di cemento in loco;

- tutti i manufatti siano prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento; di facile rimozione; non rilascino nell'ambiente sostanze inquinanti sino al momento della dismissione dell'impianto e del loro smaltimento, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo; l'uso del cemento sarà consentito solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura; il cemento sarà utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori del diametro massimo di 50 cm, appositamente realizzati tramite trivella o carotatore; il cemento non interessi lo strato di suolo agrario;

- la recinzione sia realizzata lasciando ogni 10metri lineari dei varchi delle dimensioni di cm 40xcm 40 o,

in alternativa, la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo per consentire il passaggio degli animali; la stessa sarà fissata al suolo secondo le modalità esposte al punto precedente e senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel terreno tra l'interno dell'area recintata e l'esterno;

- non siano consentiti sbancamenti e movimentazione di terra, fatta eccezione per la realizzazione delle fondazioni degli edifici e delle cabine;
- non sia consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatta eccezione per la fase di cantiere; dette piste dovranno successivamente essere rimosse senza lasciare modificazioni delle funzioni del suolo; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di deposito, nonché delle cabine sarà consentita la realizzazione di aree per il transito ed il parcheggio dei mezzi, ricoperte con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia);
- nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno di terreni agricoli, sia ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce del suolo che non dovrà essere compattato;
- sia vietato l'utilizzo di diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
- sia assolutamente vietato l'utilizzo di sostanze detergenti per la pulizia dei pannelli e delle strutture;
- se nelle aree di intervento insistono delle piante di olivo, le stesse non potranno essere abbattute ma solamente spostate previa acquisizione, prima di cantierizzare le opere, dell'apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Provinciale;
- per la tutela degli elementi vegetazionali caratteristici del paesaggio la ditta proponente ottenga l'autorizzazione ad eventuali tagli o eliminazioni dall'Ufficio Foreste competente per territorio, in base al regolamento regionale relativo al taglio dei boschi n. 10 del 30.06.2009.

Nell'ambito della salvaguardi delle aree irrigue di cui alla L.R. 56/1980, si rimanda al Comune, cui spetta la individuazione di dette aree, la decisione in merito;

• Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 14552 del 22.11.2010, ritiene che i lavori relativi dell'impianto in progetto siano compatibili con le previsioni del PAI approvato a condizione che:

- non sia realizzata alcuna opera nella fascia di 75 m dall'argine del suddetto canale così come indicato nell'elaborato grafico rappresentante il "layout" dell'impianto trasmesso con la nota acquisita al n. 14326 prot. del 16.11.2010;

- le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;

- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;

- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in progetto;

- per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di risulta siano individuate aree non interessate dalle piene bicentinarie;

- con riferimento ai tratti di cavidotto ricadenti in area ad "Alta Pericolosità" idraulica (AP), nella realizzazione degli attraversamenti non venga alterato il regime idraulico del corso d'acqua e sia evitata qualsiasi interferenza con la sezione di deflusso, garantendo altresì che le opere da realizzare non diano luogo a processi erosivi che pregiudichino la stabilità dei manufatti ivi esistenti ovvero la sicurezza dei territori a valle degli stessi; la profondità di posa sia tale da garantire una adeguata protezione del cavidotto dall'azione erosiva della piena bicentennale e si ricopra la trincea di scavo con materiale non erodibile (tipo materassi reno) sino al raggiungimento dei 75 m sia in destra che in sinistra dall'argine del corso d'acqua. Si lascia al Responsabile del Procedimento autorizzativo la possibilità, attraverso opportune verifiche idrauliche, di certificare che le forze di trascinamento della piena duecentennale non determinano l'asportazione dei materiali posti a protezione superficiale della trincea; in tal caso il materasso reno potrà essere sostituito da altro provvedimento idoneo a ricoprire la trincea medesima;

• Arpa Puglia - DAP di Taranto, prot. n. 0034330 del 06.07.2011, esprime valutazione tecnica favorevole

alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in progetto e delle opere connesse. Sarà cura del RUP accertare l'effettiva sussistenza nell'area di impianto di colture di pregio, come da R.R. n. 24 del 30/12/2010.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTA:

- la nota del 18.04.2011 (prot. n. 5162 del 18.04.2011) con cui la Società inviava Relazione Tecnica Agronomica, a firma di tecnico agronomo abilitato, in cui chiarisce che sebbene l'area di impianto ricada in una zona ricompresa nella perimetrazione delle zone di produzione individuate da sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario e nazionale, le colture ivi presenti sono escluse da tali sistemi, sia per quanto riguarda la tipologia di prodotto che per caratteristiche di coltivazione.

CONSIDERATA:

- la nota prot. n. 14457 del 16.12.2010 con cui la Regione Puglia - Ufficio Provinciale Agricoltura di Taranto, succitata, ha rilasciato il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto con prescrizioni in fase esecutiva.

Pertanto alla luce di quanto emerso la Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche ritiene di aver provveduto ad assolvere a quanto segnalato dall'Arpa Puglia - DAP di Taranto.

- Provincia di Taranto - 9 Settore Ecologia ed Ambiente - Aree Protette e Parco Naturale Terra delle Gravine, prot. n. 32746 del 24.05.2010, comunica che il progetto ricade nel campo di applicazione di cui al punto 2.c) dell'allegato IV del D.Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dalla legge 99/2009 e invita la Società a voler presentare apposita istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2001 e dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

PREMESSO che:

- la Società De Sarlo Mario, avente sede legale in Sava (Ta), C.da Commenda, P. IVA e C.F. 02321790731, con nota prot. n. 7460 del 06.07.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, presentava istanza per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza elettrica pari a 6 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Grottaglie località "Giulianello" (Ta).

VISTO:

- l'art. 5, comma 1, "Disposizioni in materia di verifiche ambientali" della L.R. 31/2008 che così testualmente recita: "La lettera B.2.g/5.bis) dell'elenco B.2 dell'allegato B della L.R. 12.04.2001 n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), come aggiunta dall'art. 10, comma 1, lettera c), della L.R. 03.08.2007, n. 25, è sostituita dalla seguente: "B.2.G/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 10 MW".

VISTA altresì:

- la nota prot. n. 10449 del 05.07.2010 con la quale il Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche trasmetteva verbale della Conferenza di Servizi del 27.05.2010 in cui si precisava quanto segue: "Il RUP, preso atto della dichiarazione della Società inerente l'assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 All. IV alla parte II punto 2 lett. c) fa

presente che si ribadisce quanto detto nella premessa del presente verbale e precisamente: in applicazione dell'art. 6 comma 9 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., le Regioni possono determinare le specifiche categorie progettuali (fra cui rientrano anche gli impianti di produzione di energia con tecnologia fotovoltaico) o in particolari situazioni ambientali e territoriali, criteri o condizioni di esclusione della verifica di assoggettabilità. Pertanto tale norma scaturisce l'art. 5 della L.R. 31/2008. La Provincia di Taranto, quindi, è invitata ad esprimere il proprio parere di competenza sul progetto presentato dalla Società e discusso in Conferenza di Servizi entro i tempi dettati dalla L. 241/1990".

CONSIDERATO che:

- il Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 12219 del 05.08.2010, aveva precedentemente comunicato a tutte le Provincie - ivi compresa la Provincia di Taranto - precisazioni in ordine alle soglie di potenza per l'applicazione delle procedure di verifica di assoggettabilità a V.I.A. degli impianti fotovoltaici, di cui alla L.R. 11/2001 come modificato dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L. 99/2009, nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

VISTO inoltre:

- l'art. 1 comma 1 della L.R. 13/2010;
- l'art. 1 comma 2 della L.R. 13/2010.

Pertanto il progetto in argomento della potenza elettrica di 4,99 MW, alla luce di quanto sopra riportato, non risulta essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

• Provincia di Taranto - 11 Settore Demanio, Concessioni, Patrimonio Immobiliare ed Espropri, prot. n. 1825 del 13.01.2011, conferma la precedente nota prot. n. 31743 del 20.05.2010 con cui comunicava che, qualora nel progetto inerente la costruzione dell'intervento in progetto siano previste percorrenze e/o attraversamenti lungo le strade di proprietà della Provincia per la posa di linee ed impianti elettrici, per i soli aspetti riguardanti l'eventuale rilascio di autorizzazioni/concessioni demaniali la Società dovrà trasmettere idonea documentazione tecnico - amministrativa come richiesti nella succitata nota;

• Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, prot. n. 4345 del 02.09.2010, rilascia nulla osta tecnico preventivo alla realizzazione dell'impianto e del cavidotto in progetto. Si precisa inoltre che se si dovessero verificare modifiche del tracciato tali da comportare interferenze con opere consortili, la risoluzione tecnica di tali interferenze dovrà essere riportata nei grafici di dettaglio e sottoposta al parere di questo Consorzio a condizione che:

- tutte le interferenze siano realizzate in conformità con le normative tecniche ed amministrative vigenti al momento dell'esecuzione e previa presentazione di disegni di dettaglio delle soluzioni adottate, ove non già presenti nel progetto esecutivo o modificate per intervenuti imprevisti nelle lavorazioni e/o per variazioni nelle normative tecniche procedurali;

- prima dell'inizio dei lavori sia acquisita la concessione da parte dell'Agenzia del Demanio per le parti di competenza;

- la realizzazione delle opere siano eseguite secondo i particolari costruttivi riportati in apposito elaborato da trasmettere a questo Consorzio tenendo presente che il punto di intersezione del realizzando cavidotto con eventuali opere consortili dovrà essere posto bene in evidenza, fissandone il profilo, la sezione e la quota di posa del cavidotto che dovrà essere fissata tenendo conto di tutte le prescrizioni di isolamento e di contatto tra il cavidotto a realizzarsi e le opere consortili in essere;

- sia comunicata la data di inizio dei lavori almeno quindici giorni prima in modo tale che un funzionario consortile possa presenziare ai lavori stessi;

- eventuali attraversamenti di condotte irrigue o di acqua potabile, non rilevate in questa fase, siano realizzati in modo da non arrecare danno alle stesse e da non provocare interruzioni nel servizio da esse fornito;

- il Concessionario si assuma ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose eventualmente causate dalla posa in opera del cavidotto e successivamente alla realizzazione, si impegni a ripristinare, a regola d'arte, i manufatti interessati dai lavori sollevando questo Consorzio da qualsiasi responsabilità;
- il Concessionario si impegni a provvedere a propria cura e spese alla tenuta del cantiere nel rispetto di quanto stabilito dal codice della strada e dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e i. per tutta la durata dei lavori;
- il Consorzio si riserva la facoltà di revocare o modificare, per proprie esigenze e a suo insindacabile giudizio, il presente nulla osta dandone semplicemente comunicazione scritta al Concessionario o all'Ente Gestore, inoltre potrà richiedere, con oneri a carico del Concessionario e/o Enel Distribuzione S.p.A., dal momento di entrata in esercizio della linea, lo spostamento del cavidotto nell'eventualità si rendesse necessaria la modificazione delle opere demaniali;
- ogni scavo, interessante la fascia demaniale occupata dalle piste di servizio consortili, sia eseguito previo avviso al Consorzio stesso;
- riempimento e compattazione siano eseguiti in osservanza delle norme tecniche finalizzate ad evitare qualsiasi cedimento successivo;
- il personale tecnico consortile in qualunque momento può intervenire per eventuali interventi tecnici sulla condotta in progetto senza alcuna richiesta di autorizzazione;
- le presenti condizioni e/o prescrizioni dovranno essere portate a conoscenza, a cura del Concessionario, all'Enel Distribuzione S.p.A. Gestore della linea elettrica e firmate per accettazione dei punti all'esercizio e gestione della stessa linea elettrica;
- la mancata osservanza delle prescrizioni su riportate comporta la revoca del presente provvedimento di nulla osta;
- Comune di Grottaglie, prot. n. 19750 del 05.08.2010, esprime per gli aspetti urbanistici ed edilizi di competenza parere favorevole a condizione che:
 - durante la fase di realizzazione dello stesso impianto e in quella di esercizio sia mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme del sito di intervento senza rilevanti modificazioni delle pendenze naturali della stessa area e senza che l'impianto interessi in alcun modo le aree di pertinenza dei cigli di scarpata;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 11672 del 25.06.2010, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto subordinatamente all'effettuazione da parte della Società interessata degli interventi di bonifica dell'area interessata comunicando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del canale d'Otranto, prot. n. 000671 del 11.01.2011 conferma il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 023683 del 14.05.2010 ovvero prot. n. 021165 del 28.04.2010;
- Aeronautica Militare - 3° Regione Aerea, prot. n. 29970 del 28.05.2010, rilascia nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC, prot. n. 0022004 del 29.03.2010, rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- ASL Taranto - Dipartimento di Prevenzione, nota prot. n. 985 del 03.09.2010, esprime parere favorevole dal punto di vista igienico - sanitario per la realizzazione delle opere previste in progetto;
- Acquedotto Pugliese S.p.A., nota prot. n. 152483 del 09/12/2010, esprime parere preliminare positivo alla realizzazione dell'impianto in progetto a condizione che:
 - l'attraversamento della condotta con il cavidotto sia condotto mediante tecnologia No - Dig, fatti salvi i dettagli delle quote riportati nell'allegato AG.06;
 - l'attraversamento carrabile in corrispondenza del cancello di accesso al parco fotovoltaico potrà essere tecnico definitivo esclusivamente dopo l'analisi di una dettagliata relazione tecnica, nella quale dovranno essere riportate le sezioni e le quote di posa della struttura in cemento armato, con particolare riferimento alla profondità e distanza delle pareti rispetto alla condotta, nonché dei previsti elaborati depositati al Genio Civile. Si precisa che la struttura carrabile deve essere realizzata a pareti e soletta solidali tra loro e che le pareti, con opportuna sezione maggiorata alla base, dovranno avere una profondità di posa posta al di sotto di quella della condotta stessa, al fine di non scaricare le forze in

gioco sulla tubazione; il tutto corredato degli opportuni elaborati, depositati al Genio Civile, previsti per il calcolo delle strutture in cemento armato;

- per quanto riguarda la soluzione di arretrare ad una distanza di un metro dal limite della fascia di esproprio la recinzione, la Società dovrà sottoscrivere apposito atto di convenzione.

Per quanto riguarda l'intero tracciato del cavidotto, dall'impianto al punto di consegna, si resta in attesa di un elaborato su catastale, ove siano individuabili le distanze quotate del cavidotto rispetto alla fascia AQP. Si segnala, inoltre, che restano salve le prescrizioni di cui alla nota prot. n.89107 del 09.07.2010 trasmessa alla Società interessata.

Rilevato che:

- la Società De Sarlo Mario, in data 17 maggio 2011 presentava ricorso, al TAR - Sezione di Lecce, avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica;

- la Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche connota prot. n. 7709 del 14.06.2011 comunicava la presenza di motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 a causa del permanente parere sfavorevole espresso dall'Arpa Puglia - DAP di Taranto con la nota prot. n. 1378 del 12.01.2011;

- l'Arpa Puglia - DAP di Taranto, con nota prot. n. 34330 del 06.07.2011 succitata, a seguito di una nuova valutazione dell'Indice di Pressione Cumulativa (I.P.C.) nonché della distanza da altri impianti contermini, rilasciava valutazione tecnica positiva sulla realizzabilità dell'impianto in progetto;

- la Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio rilasciava, con nota prot. n. 2020 del 01.03.2011 succitata, il proprio parere positivo con prescrizioni in fase esecutiva, pertanto l'istanza rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010;

- da una verifica condotta con le aree e siti non idonei di cui all'Allegato 3 del R.R. n. 24 del 30.12.2010 l'impianto in progetto risultava interessato precisamente da: "Segnalazioni Carta dei Beni + Buffer di 100 m" e "Boschi + Buffer 100 m" per le quali aree risultano non compatibili gli impianti del tipo "F.7 - Impianti con moduli fotovoltaici ubicati al suolo proposti su aree agricole" di cui all'Allegato 2 dello stesso regolamento;

- la Società De Sarlo Mario con nota del 27.05.2011 (acquisita al prot. n. 9832 del 28.07.2011) depositava il nuovo layout dell'area d'impianto a seguito della rimodulazione che ha determinato lo stralcio di quelle porzioni che rientravano nell'elenco di "aree e siti non idonei all'insediamento di specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili" di cui al succitato Allegato 3 del R.R. 24/2010 e che, al contempo, ha comportato una riduzione della potenza d'impianto per cui la potenza definitiva dello stesso risulta pari a 4,99 MW;

- la Società De Sarlo Mario con la succitata nota del 27.05.2011 (acquisita al prot. n. 9832 del 28.07.2011) depositava apposita dichiarazione del tecnico progettista con cui comunicava che l'impianto in progetto ricade in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile del centro abitato, così come previsto dal P.R.G. del comune di Grottaglie, ai sensi dell'Allegato 3 del R.R. 24/2010; con la stessa nota depositava comunicazione del tecnico agronomo con cui conferma che l'impianto non ricade in aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità come previsto dal succitato Allegato 3 del R.R. 24/2010;

- la Società De Sarlo Mario con nota prot. n. 11046 del 19.09.2011 dichiarava, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di avere la piena disponibilità dei terreni destinati ad ospitare l'impianto in progetto nonché delle opere di connessione insistenti in aree non pubbliche, ivi compresa l'area su cui sarà localizzata la cabina di consegna dell'impianto;

- la Società De Sarlo Mario con nota prot. n. 11047 del 19.09.2011 provvedeva al deposito della ricevuta di pagamento degli "oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere" ai sensi dell'art. 4, c. 4.3 della D.G.R. 3029 del 30.12.2010;

- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia

con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A", "B1 o B2";

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";

- la Regione Puglia area Politiche per lo Sviluppo, il lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 9917 del 01 agosto 2011 comunicava di aver concluso positivamente il procedimento ed inoltre in data 19 settembre 2011 è stato sottoscritto dalla Società De Sarlo Mario l'Atto Unilaterale d'Obbligo di cui alla delibera di G.R. n. 3029 del 30.12.2010.

Considerato che:

- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, pur essendo pervenuta la nota prot. n. 2020 del 01.03.2011 trasmessa dal Servizio Assetto del Territorio, che rilasciava parere positivo con prescrizioni in fase esecutiva, successivamente alla data del 31.12.2010, non si ritiene necessario il trasferimento del progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it richiesto dall'art. 2.1 della suddetta D.G.R. 3029/2010 perché l'ultima Conferenza di Servizi si è tenuta in data 13.01.2011; si prescrive, tuttavia, alla Società di fornire all'Ufficio Energia e Reti Energetiche gli strati informativi identificativi di cui al punto 4.1.1 delle Istruzioni Tecniche allegate alla D.D. n. 1 del 03.01.2011 entro 60 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica;

- sono decorsi i termini stabiliti dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per l'invio di ulteriori osservazioni in merito all'avviso di avvio della procedura di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare - fotovoltaica della potenza elettrica complessiva di 4,99 MW da realizzare nel comune di Grottaglie, località "Giulianello" (Ta);

„ delle opere connesse costituite da:

- stallo MT in Cabina Primaria "Grottaglie";

- costruzione di una linea MT interrata in Al 185 mmq;

- costruzione di una Cabina di Consegna;

- in data 19 settembre 2011 è stato sottoscritto dal la Società De Sarlo Mario l'Atto Unilaterale d'Obbligo di cui alla delibera di G.R. n. 3029 del 31.12.2010;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 23 settembre 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 13199;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 275 del 17 ottobre 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare -

fotovoltaica e delle relative opere elettriche ed infrastrutture annesse della potenza elettrica di 4,99 MW sito nel comune di Grottaglie (Ta) località "Giulianello".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.07.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare - fotovoltaica della potenza elettrica complessiva di 4,99 MW da realizzare nel comune di Grottaglie, località "Giulianello" (Ta)

„ delle opere connesse costituite da:

- stallo MT in Cabina Primaria "Grottaglie";
- costruzione di una linea MT interrata in Al 185 mmq;
- costruzione di una Cabina di Consegna.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società De Sarlo Mario nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare - fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore, resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo punto 4.12 dell'art. 4 della D.G.R. 3029/2010 ovvero comma 5 art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore, resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli

interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dell'Autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione Puglia di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro 30 giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del parco fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Grottaglie (Ta).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 22 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
